



COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 134 del 15/12/2016

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2017/2019**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2016 addì 15 del mese di Dicembre alle ore 14.30 circa in Triginto di Mediglia, nella Sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Nominativo	Carica	presente
Paolo Bianchi	Sindaco	SI
Giovanni Carmine Fabiano	Vicesindaco	SI
Elisa Roberta Baeli	Assessore	AG
Rosa Simone	Assessore	SI
Carmela Patrizia Pirro	Assessore	SI
Ferdinando Biraghi	Assessore Esterno	SI

Assume la presidenza il Sindaco : Paolo Bianchi

Assiste il Segretario Generale : Dott. Francesca Saragò

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2017/2019**

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco;

Richiamato il proprio atto n. 136 del 22/12/2015 avente ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018”;

Evidenziato che, secondo l’attuale quadro normativo, gli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni nel rispetto dei seguenti principi generali in materia di spesa di personale:

- Prerequisiti per assunzioni a tempo indeterminato:

a) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);

b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art.33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);

d) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557– enti soggetti al patto nel 2015 – comma 562 – enti non soggetti al patto nel 2015, della L.n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);

e) per gli Enti soggetti, aver rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2015 ed aver inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);

f) rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M.12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; la prima applicazione di quanto sopra è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016 (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

- Vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato:

- L’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, con possibilità di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative

anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale; perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno (per l'anno 2015 e per gli enti soggetti) e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; del patto (per l'anno 2015 e per gli enti soggetti) è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata; qualora si verificano tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. Pertanto, in questo caso, le mobilità non vanno considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini della verifica dei vincoli assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle nuove assunzioni (cfr. art. 14, comma 7, D.L. 95/2012); ne consegue che una mobilità in uscita non può essere sostituita con una nuova assunzione, ma solamente con una corrispondente mobilità in entrata;

- limiti di spesa per personale per assunzioni a tempo determinato:
 - non si applicano agli enti in regola con quanto previsto al prerequisite d), restando fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010);

Verificato che attualmente il Comune di Mediglia soddisfa tutti i suddetti requisiti e non ha avuto cessazioni di dipendenti negli ultimi 4 anni;

Considerato che allo stato attuale non si rileva nessuna esigenza di assunzione a tempo indeterminato e/o determinato;

Vista inoltre la delibera G.C. n. 124 del 24/11/2016 avente ad oggetto: "Rilevazione delle possibili eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo N. 165/2001";

Visto che in data 05/12/2016 il revisore contabile ha rilasciato l'accertamento previsto dal comma 8, art. 19, della legge 28/12/2001, N. 448 (allegato sub "2");

Visto il D.L.vo N. 165/2001;

Visto l'articolo 48 del D.L.vo N. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1);

Ad unanimità dei presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019:

ANNO 2017

Nessuna assunzione

ANNO 2018

Nessuna assunzione

ANNO 2019

Nessuna assunzione.

2) di dare atto che se nel corso dell'anno si evidenziassero esigenze di nuovo personale a tempo determinato e/o indeterminato, si provvederà a modificare la presente programmazione, nel rispetto delle norme di cui in premessa.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 134**

Ufficio Proponente: **Servizio 2 (Paghe e Contributi-Gestione ed Amm. del Personale)**

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio 2 (Paghe e Contributi-Gestione ed Amm. del Personale))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2016

Il Responsabile di Settore
D.ssa Lucia Fiorini

Visto contabile

Settore Economia e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Lucia Fiorini

COMUNE DI MEDIGLIA

Verbale n. 17

Parere fabbisogno del personale ai sensi della Legge 448/2001.

Visto l'art. 19, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448 secondo cui:

"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296,

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 17/11/2016 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019";

Dato atto che il testo della proposta di deliberazione riporta la dimostrazione del rispetto delle vigenti norme circa la riduzione della spesa per il personale;

ACCERTA

che la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 134 del 17/11/2016 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449.

Mediglia, 05 Dicembre 2016

Il Revisore Unico
Rag. Laura Benini



Comune di Mediglia

Delibera **Giunta Com.le n. 134 del 15/12/2016**

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
Paolo Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca Saragò

Depositato presso la sede Comunale.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune dal **21/12/2016** a **05/01/2017**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 – comma 1 del D.L.vo N. 267/2000.

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione di **Giunta Com.le n. 134 del 15/12/2016**, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo. n. 267/2000.